



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 108 /16

Oggetto: chiamata in causa di terzo - Autorità Portuale di Napoli, acquisita al protocollo AP n. 18 del 01/01/2016, disposta ex art. 107 cpc dal giudice dott. Renata Palmieri nel ricorso proposto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli dalla BAIAMAR srl c/ la società Terminal Napoli S.p.A.. Richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione sottoscritto in data 30/01/2007. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Rossella Iandolo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Vista la chiamata in causa di terzo - Autorità Portuale di Napoli, acquisita al protocollo AP n. 18 del 01/01/2016, disposta ex art. 107 cpc dal giudice dott. Renata Palmieri nel ricorso NRG 9520/11 proposto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, dalla BAIAMAR srl c/ la società Terminal Napoli S.p.A. per l'accertamento e la dichiarazione della nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 30/01/2007 e la rideterminazione del canone effettivamente spettante ex lege 494/93 e comunque nella misura corrispondente al canone concessorio corrisposto all'Autorità Portuale;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente atto di chiamata in causa di terzo;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...";

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 108 /16

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale *“...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale – è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l’ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l’attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all’esterno ...”*;

Considerato che la valorizzazione di “uffici legali interni”, cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell’amministrazione (la c.d. “aderenza e vicinanza al fatto”), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, *“... che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l’ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l’attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all’esterno ...”* (cfr., *ex multis*, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Viste le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nelle quali il T.A.R. Napoli, nel considerare che *“... l’Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata alla udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell’Autorità portuale, riconoscendo espressamente il patrocinio dell’avvocatura interna dell’ente portuale ...”*, ha dato atto *“... della piena legittimazione dell’avvocatura interna riguardo al patrocinio legale dell’Autorità portuale di Napoli ...”*;

Vista la sentenza n. 2880 del 25.5.2015 nella quale il T.A.R. Napoli ha confermato che l’Avvocatura dello Stato non possiede lo *ius postulandi* dell’Autorità portuale di Napoli;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che l’art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede l’affidamento della responsabilità dell’Ufficio



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 108 /16

Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Dato atto che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'Autorità Portuale di Napoli vada affidato all'Avvocato interno Rossella Iandolo, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciato apposito mandato ed esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE
(Avv. Antonio del Mese)

Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedimentali discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali;

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione

DELIBERA

- 1) Di costituirsi in giudizio e di resistere all'atto di chiamata in causa di terzo - Autorità Portuale di Napoli, acquisito al protocollo AP n. 18 del 01/01/2016, disposto ex art. 107 cpc dal giudice dott. Renata Palmieri nel ricorso NRG 9520/11 proposto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, dalla BAIAMAR srl c/ la società Terminal Napoli S.p.A. per l'accertamento e la dichiarazione della nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 30/01/2007 e la rideterminazione del canone effettivamente spettante ex lege 494/93 e comunque nella misura corrispondente al canone concessorio corrisposto all'Autorità Portuale;
- 2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato interno Rossella Iandolo, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
- 3) Di impegnare con successivo atto deliberativo la spesa presuntiva afferente gli oneri legali che, una volta determinata, graverà sul capitolo 27 del bilancio dell'Ente;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli;



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 108 /16

- 5) Di trasmettere la presente deliberazione all'avv. Rossella Iandolo per i conseguenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli, - 5 APR. 2016

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio EASLE

Si notifica all'Avv. Rossella Iandolo _____ Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area
Amm.vo Contabile _____ **via mail:** R.P.C.T. _____ dr. D.T. Sara _____.

Napoli, - 5 APR. 2016

EASLE